

Roma, 28 aprile 2023

**Circolare n. 749/2023**

A TUTTI GLI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -

**OGGETTO:**

- 1) DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 – MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, NONCHÉ IN MATERIA DI SALUTE E ADEMPIMENTI FISCALI.**
- 2) DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39 – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE.**
- 3) CIRCOLARE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 14 APRILE 2023, N. 16 – NUOVE ISTRUZIONI PER I PROCESSI DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEL P.N.R.R..**

\* \_ \* \_\* \_\* \_\* \_\*

- 1) DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 – MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, NONCHÉ IN MATERIA DI SALUTE E ADEMPIMENTI FISCALI.**

Sulla G.U.R.I. n. 76 del 30 marzo u.s., è stato pubblicato il d.l. 34/20 di pari data, con il quale il Governo ha emanato ulteriori disposizioni per sostenere famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché misure destinate al settore sanitario e fiscale.

In tale contesto, si segnalano i contenuti dell'art. 10 del d.l. 34/23, recante disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta.

La norma dispone, tra l'altro, che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

I servizi di che trattasi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del S.S.N. e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro, di cui al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con d.m. Salute, sentita l'A.N.AC., da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti.

L'ente appaltante, nella determina a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni su indicate e sulla durata dell'affidamento.

Inoltre, le aziende ed enti del S.S.N., al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 3, del d.l. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60 ,avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50% di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il S.S.N., si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

**2) DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39 – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE.**

Sulla G.U.R.I. n. 88 del 14 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 39 di pari data, recante *“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”*.

Con il provvedimento viene innanzitutto istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (15 maggio), la Cabina di regia effettuerà una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per

far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, definendo e assegnando le risorse di riferimento (art. 1).

Inoltre, la Cabina di regia avrà il compito di:

- a) svolgere attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;
- b) monitorare la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del P.N.R.R. e del P.N.C.;
- c) promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- d) promuovere l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma (art. 2);
- e) svolgere attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

Il d.l. 39/23 prevede anche la nomina di un Commissario straordinario nazionale, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibile proroga fino al 31 dicembre 2024, e che provvederà, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia (art. 3).

Tra gli altri compiti ad esso assegnati si segnalano:

- a) l'acquisizione dei dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'art. 149, d.lgs. 152/06;
- b) la verifica e il coordinamento, da parte delle regioni, delle misure previste dall'art. 146 del d.lgs. n. 152/06, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- c) la verifica e il monitoraggio dello svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, di cui all'art. 114 del citato d.lgs. n. 152/06, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi;

d) l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;

d) la collaborazione con le regioni nell'esercizio delle relative competenze in materia.

Il Commissario potrà adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti motivati e necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile. Inoltre, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità.

#### **Realizzazione e adeguamento infrastrutture idriche**

L'art. 4 del d.l. 39/23 prevede, innanzitutto, che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 1, comma 3, e comma 8, lett. b) del decreto stesso si applicano, in quanto compatibili e secondo il loro stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del d.l. n. 77/21, convertito in legge 108/21, mentre non si applicano le previsioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 50/16. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'art. 114, d.lgs. 152/06 e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo, di cui all'art. 9. d.P.R. 120/17, sono ridotti della metà.

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152 cit., sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l'autorità competente, entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, comunica l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.

#### **Utilizzo degli invasi per il contrasto alla crisi idrica**

Per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario straordinario d'intesa con la regione territorialmente competente, potrà stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza. Inoltre, potrà fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio (art. 5).

**Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo**

L'art. 6 del provvedimento modifica ed integra l'art. 6 del d.P.R. 380/01 (T.U. Edilizia), con l'introduzione della nuova lettera *e-sexies*.

Tra le attività di edilizia libera, e quindi non soggette a permesso di costruire, viene dunque inserita la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

Pertanto, anche questo tipo di interventi è eseguibile senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

**Osservatori distrettuali**

Il d.l. 39/23 prevede anche disposizioni per la manutenzione degli invasi (art. 8), in materia di fanghi da depurazione (art. 9) e sugli impianti di desalinizzazione (art. 10).

Si segnala, in particolare, l'istituzione di Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, con funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e per la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee.

Obiettivi sono l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali. A questo scopo, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche, relative a ciascun distretto, sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

**3) CIRCOLARE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 14 APRILE 2023, N. 16 – NUOVE ISTRUZIONI PER I PROCESSI DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEL P.N.R.R..**

Con la Circolare in oggetto, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori indicazioni per i processi di controllo e rendicontazione del P.N.R.R..

Le Linee guida descrivono i principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione delle misure P.N.R.R., sia in relazione alla *performance* (milestone e target) che alle spese, da porre in essere a cura dei soggetti attuatori e delle Amministrazioni centrali titolari di finanziamenti derivanti dal P.N.R.R..

Nello specifico, le Linee guida prevedono la realizzazione di specifiche attestazioni a comprova dell'avvenuto svolgimento dei controlli di competenza. Tra queste emergono:

- L'attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei soggetti attuatori;
- L'attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara;
- L'attestazione delle verifiche effettuate sui rendiconti di progetto;
- L'attestazione delle verifiche effettuate sui rendiconti di misura.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli e in particolare, quelli connessi alla ricerca delle "titolarità effettive", nonché delle potenziali ipotesi di "conflitto di interessi" e "doppio finanziamento", la Circolare rinvia alla disponibilità sul sistema informativo REGIS di piattaforme informatiche/banche dati *ad hoc* proposte.

Infine, vengono fornite indicazioni alle Amministrazioni abilitate all'utilizzo di detti strumenti "antifrode", al fine di garantire il corretto trattamento dei dati e l'anonimato dei risultati del calcolo di rischio derivanti da tali strumenti.

Il testo della Circolare è consultabile sul sito della *Nomos Appalti* alla voce "Legislazione".

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

